



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FALANGA, D’ANNA, TORRISI, PAGANO, LANGELLA, Eva LONGO, AURICCHIO, AMORUSO, MAZZONI, SCOMA, FLORIS, SCAVONE, MILO, PICCINELLI, IURLARO, BRUNI, LIUZZI, ZIZZA, DE SIANO, CARDIELLO, FASANO, MINZOLINI, ZUFFADA e BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2016^(*)

Modifica all’articolo 274 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Non vi è dubbio che quello della disciplina della custodia cautelare resti, per il legislatore, uno dei temi più controversi e sdruciolevoli.

D'altra parte tale difficoltà è diretta conseguenza della rilevanza dei valori in gioco e della esasperata strumentalizzazione, in questa materia, della sensibilità dell'opinione pubblica che, frastornata dai messaggi di segno contraddittorio veicolati dai *mass media*, oscilla, a sua volta, tra istanze di segno opposto passando dalla partecipazione emotiva ai problemi del sovraffollamento carcerario e ai drammi umani che esso implica, alla domanda, ansiosa e confusa, di ampliamento delle possibilità di privazione della libertà personale erroneamente considerate come unica risposta possibile al bisogno di sicurezza.

Quello che manca, in realtà, in questo dibattito perenne è la verità del dato statistico che dovrebbe rappresentare l'autentica stella polare di qualunque dibattito sulla situazione dell'ordine pubblico in Italia e sull'utilità effettiva della custodia cautelare in carcere in funzione della repressione dei reati.

Orbene il dato certificato dall'ISTAT è quello di una sostanziale stabilità, anzi un lieve calo, dei reati soprattutto di quelli più gravi ovvero quelli di omicidio e tentato omicidio.

Sono in crescita, invece, le truffe, soprattutto quelle consumate *on line*, e i furti, mentre sono sostanzialmente stazionarie le rapine.

Non voglio scendere, in questa sede, in approfondimenti tecnico-statistici ulteriori ma ciò che conta, a mio avviso, è demolire le mitologie dell'insicurezza diffusa e recuperare il discorso sulla custodia cautelare e

della sulla regolamentazione al più pacato e stabile terreno dei valori fondativi della nostra Repubblica ovvero quelli posti dal Costituente.

Richiedere che la custodia cautelare in carcere, ovvero la detenzione di un soggetto che si presume innocente per dettato costituzionale e che tale potrebbe (avviene, onorevoli colleghi nel 50 per cento dei casi) risultare anche all'esito del giudizio, sia una soluzione riservata soltanto ai casi più estremi costituisce un'affermazione talmente scontata da apparire banale.

Eppure sappiamo bene che così non è e che ci sono ragazzi totalmente incensurati (è un caso reale vi assicuro) che, viaggiando all'interno di un autobus senza biglietto, si sono visti condotti in carcere per avere dichiarato false generalità ai poliziotti della volante della polizia intervenuta su richiesta dei controllori (è un effetto perverso della riforma dell'articolo 496 del codice penale, introdotta da uno dei tanti cosiddetti pacchetti sicurezza che si sono succeduti nel nostro Paese, ma che ben esprime la schizofrenia legislativa in materia).

Si tratta, in altri termini, di avere ben presente cosa significhi privare, prima della condanna, una persona umana della libertà personale e di condurla in carcere e di correttamente parametrare, nella gerarchia di valori ben scolpita nella Carta costituzionale, alla tutela di quali differenti valori, di rango equivalente alla libertà ed all'onore di una persona, possa e debba essere indirizzata la disciplina legislativa della custodia cautelare inframuraria.

Mi è ben noto che, proprio su questo argomento, è stata varata una recentissima legge di riforma ovvero la legge 16 aprile

2015, n. 47, e, tuttavia, non sembra che tale riforma abbia raggiunto gli effetti sperati ovvero quelli di contenere il ricorso alla custodia cautelare a casi realmente estremi in cui la privazione del sommo bene della libertà sia effettivamente giustificata e necessaria.

Ho già avuto modo di affermare, nel corso della discussione in Aula della legge n. 47 del 2015, che, dal punto di vista della tecnica legislativa, la nuova legge sulla custodia cautelare continua a puntare su quel florilegio di aggettivi e formule astratte che, negli anni, hanno sempre dato pessima prova, destinati a scolorire ed a perdere di significato nelle prassi degli uffici giudiziari che le hanno, con l'indubbia capacità dialettica dei nostri giuristi, masticate, digerite ed espulse, ridotte a vuoti simulacri privi di vita e significato pratico.

Così è avvenuto, infatti, con il passaggio dai sufficienti ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione delle misure cautelari. Esso avvenne, lo ricorderete, nel 1988 e fu salutata, all'epoca come una rivoluzione, eppure non ha impedito la cosiddetta tangentopoli, gli abusi della custodia cautelare in funzione di coercizione alla confessione, i suicidi in carcere o alle porte del carcere.

Oggi si è voluto ribadire espressamente che le esigenze cautelari debbono essere attuali ma ciò non ha impedito ad un giudice per le indagini preliminari di Napoli di adot-

tare pochi mesi fa una misura cautelare personale nei confronti di un deputato della Repubblica per fatti che sarebbero avvenuti (non dico commessi ovviamente nel rispetto della presunzione di non colpevolezza) oltre cinque anni fa.

La verità è che occorre una chiara ed inequivocabile perimetrazione dell'area dei valori e dei beni giuridici a tutela dei quali possa essere ammessa la carcerazione preventiva.

È ovvio che tali confini debbano fare riferimento ai valori supremi della persona umana, gli unici che possono ragionevolmente porsi a confronto con il bene della libertà, ovvero quelli della vita, della integrità fisiopsichica della stessa libertà.

In questa prospettiva la scelta normativa è stata quella peraltro già timidamente sperimentata con il decreto-legge n. 78 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2013, di limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere allorché si ravvisano le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ovvero quelle attinenti al pericolo della reiterazione dei reati, soltanto quando tale prognosi infausta sia collegata all'elevata probabilità che l'indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, del codice di procedura penale la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare diverse da quella in carcere di cui agli articoli 284, 285 e 286 sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, soltanto a seguito di trasgressione alle prescrizioni imposte».